



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

*di concerto con il*

# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

*e il*

# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

## **I DIRETTORI GENERALI**

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

**VISTO** il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero della sviluppo economico*";

**VISTA** la circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011*";

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 53 del 9 settembre 2020, con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

**VISTO** il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale, tra l'altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;



**VISTA** la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite *"Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008."*;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 52 dell'11 agosto 2021, con il quale è stato adottato il XXVI elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;

**TENUTO CONTO** di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che *"L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3."*;

**VISTE** le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni e di modifica degli organici presentate da: ABP s.r.l., BOREAS s.r.l., NTI Italia s.r.l. - Organismo di ispezione, RINA Services S.p.A., Seveco s.r.l., SIDELMED s.p.a., TÜV ITALIA s.r.l.;

**VISTA** la comunicazione a mezzo PEC del 2 settembre 2021, trasmessa dalla Eurocert s.p.a. con la quale la Società ha richiesto la rettifica delle abilitazioni iscritte nel XXVI elenco dei soggetti abilitati, adottato con D.I. n. 52 dell'11 agosto 2021, in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011;

**VISTA** la comunicazione a mezzo PEC del 14 settembre 2021, trasmessa dalla VERSIT s.r.l. con la quale la Società ha comunicato, a far data dal 13 settembre 2021, la cessazione dell'attività di soggetto abilitato per la verifica delle attrezzature ai sensi del D.I. 11.4.2021;

**CONSIDERATO** che la MISURLAB s.r.l. non ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, e che la relativa iscrizione è scaduta in data 18 settembre 2021;

**VISTI** i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze e alle comunicazioni richiamate in precedenza;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del XXVI elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 52 dell'11 agosto 2021;

## **DECRETANO**

### **Articolo 1**

*(Variazione delle abilitazioni)*

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale n. 52 dell'11 agosto 2021,



richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: ABP s.r.l., BOREAS s.r.l., Eurocert s.p.a., NTI Italia s.r.l. - Organismo di ispezione, RINA Services S.p.A., Seveco s.r.l., SIDELMED s.p.a., TÜV ITALIA s.r.l..

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

## **Articolo 2**

*(Cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati)*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la Società VERSIT s.r.l. è cancellata dall'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011 con effetto dalla data di adozione del presente decreto.

2. Per le motivazioni indicate in premessa, la Società MISURLAB s.r.l. è cancellata dall'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011 con effetto dalla data di scadenza della relativa abilitazione.

## **Articolo 3**

*(Elenco dei soggetti abilitati)*

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il XXVII elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXVI elenco, adottato con decreto direttoriale n. 52 dell'11 agosto 2021 già richiamato in premessa.

## **Articolo 4**

*(Obblighi dei soggetti abilitati)*

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.



Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

*Roma*, data del protocollo

Direzione Generale dei rapporti  
di lavoro e delle relazioni  
industriali

Il Direttore Generale  
Romolo de Camillis

Direzione Generale della  
prevenzione sanitaria

Il Direttore Generale  
Giovanni Rezza

Direzione Generale per il mercato, la  
concorrenza, il consumatore, la  
vigilanza e la normativa tecnica

Il Direttore Generale  
Loredana Gulino

**ECO Certificazioni S.p.A.**  
**Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)**

Scadenza iscrizione: 20/05/2022

**Legenda:**

**X** - Abilitazione autorizzata      **E** - Estensione      **R** - Rinuncia      **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X